

DECRETO PNRR

Semplificata la
composizione
negoziata della
crisi d'impresa.
La transazione
fiscale non è più
un ostacolo

Pollio-Pongiglione a pag. 25

CRISI D'IMPRESA/Le disposizioni contenute nel decreto legge sul Pnrr ormai in dirittura

Composizione negoziata sprint

Niente più limiti da transazione fiscale e certificati carenti

DI MARCELLO POLLIO
E FILIPPO PONGIGLIONE

La transazione fiscale, le note di variazioni Iva per mancato pagamento e la carenza dei certificati tributari e previdenziali non saranno più un limite della composizione negoziata della crisi d'impresa (Cnc) prevista dall'art. 12 del dlgs 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Ccii). E' atteso nelle prossime ore in consiglio dei ministri il decreto che si occupa di introdurre disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune che contiene, all'art. 40, nuove disposizioni in materia di crisi d'impresa che agevolano fortemente il nuovo strumento stragiudiziale della Cnc, che sino ad oggi ha avuto scarso utilizzo e successo (si veda *ItaliaOggi* di ieri).

Il nuovo stralcio dei debiti. La principale ed anche la più rilevante agevolazione, che era stata anticipata dal viceministro Maurizio Leo in precedenti occasioni pubbliche, riguarda la possibilità per gli imprenditori in difficoltà che fanno ricorso alla Cnc di potere formulare, nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, co. 5, Ccii, proposte di accordi transattivi con l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'Inps e

l'Inail. Gli accordi saranno condizionati al raggiungimento di un contratto o di un accordo ex art. 23, co. 1, lett. a) e c), Ccii. L'accordo potrà prevedere il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito e dei relativi accessori in misura non inferiore a quanto prevedibile in caso di liquidazione. La proposta di accordo produrrà effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. In pratica, si tratta di una disposizione che introduce anche nella Cnc la c.d. transazione fiscale, sino ad oggi esclusivamente possibile nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 Ccii) e concordati preventivi (art. 88 Ccii). Con questa disposizione, quindi, viene realmente introdotta una misura premiale che da senso all'utilizzo della Cnc. Una facilitazione che era stata invocata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti negli ultimi confronti con l'esecutivo e politici.

La semplificazione dell'avvio della Cnc. Il nuovo art. 40 del decreto approvato, stabilisce che al fine di accelerare l'accesso alla Cnc, al momento della presentazione dell'istanza di cui all'art. 17 Ccii, l'imprenditore può depositare, in luogo delle certificazio-

ni previste dal co. 3, lettere e), f) e g), del medesimo art. 17, una autocertificazione, ai sensi di legge, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni ex artt. 363 e 364 Ccii. La norma vale retroattivamente e sino al 31 dicembre 2023. Si tratta di una scelta che risolve i problemi che si stanno verificando in molte camere di commercio per la lentezza e l'extra lavoro degli enti che rilasciano i certificati, come *ItaliaOggi* aveva segnalato (si veda edizione del 25/4/22).

Il recupero dell'Iva sarà possibile. Cade, poi, un'altra limitazione della Cnc (si veda *ItaliaOggi* del 28/2/2022). Fino ad oggi, infatti, il creditore dell'impresa in crisi che accedeva alla Cnc non poteva recuperare l'Iva impagata, a causa del mancato coordinamento delle disposizioni della Cnc con art. 26 dpr 633/72. Il terzo comma dell'art. 40 del nuovo decreto prevede, adesso, che alla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all'articolo 23, co. 1, lettere a) e c) e co. 2, lettera b), Ccii, si applica l'art. 26, co. 3-bis, è possibile emettere la nota di variazione in diminuzione non solo in caso di procedure concorsuali ma anche in caso di accordi da Cnc.

© Riproduzione riservata



Così accelera la Composizione negoziata della crisi

Nuova transazione fiscale e contributiva. Possibile chiedere il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito e dei relativi accessori tributari, Inps e Inal, purché in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione.

Recupero dell'Iva. Alla data della pubblicazione nel r.i. dei contratti o degli accordi di cui all'articolo 23, co. 1, lettere a) e c) e co. 2, lettera b), Ccii, si applica l'art. 26, co. 3-bis, dpr 633/72

Rateizzazioni agevolate. L'Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateazione fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ex art. 25-bis, co. 4, Ccii e sottoscritta dall'esperto.

Domanda di accesso semplificata. Il debitore può ovviare alla carenza dei certificati tributari e previdenziali ex art. 17, co. 3, lett. e), f) e g), Ccii, autocertificando la sola richiesta avanzata almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto.